



---

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

---

## DECRETO del COMMISSARIO N.36/2020

OGGETTO: *Servizio integrato di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti sul territorio della Comunità delle Giudicarie.* Individuazione del soggetto Gestore ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 443 dd. 31.10.2019 di ARERA.

---

---

L'anno **duemilaventi** addì **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **15.00**

nella sede della Comunità delle Giudicarie in Tione di Trento, con la partecipazione del Segretario Generale dott. Michele Carboni, il Commissario della Comunità, dott. Giorgio Butterini, nominato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 dd. 16.10.2020, ha adottato il presente DECRETO indicato in oggetto.

---

---

## IL COMMISSARIO DELLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

**Vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 dd. 16.10.2020 con cui il dott. Giorgio Butterini viene nominato Commissario della Comunità delle Giudicarie;

**Preso atto** che il presente provvedimento viene emanato in vece del **COMITATO ESECUTIVO**;

**Atteso** che il Consiglio della Comunità, con propria deliberazione n. 4 dd. 13.01.2020, in base a quanto disposto dall'art. 162 del T.U. dell'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000, ha provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Comunità delle Giudicarie;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 1 dd. 13.01.2020 ad oggetto: "*Art. 169 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del Bilancio finanziario 2020-2022*";

**Visto** che il Consiglio della Comunità delle Giudicarie con deliberazione n. 4 di data 13 gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000, ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2020-2022 della Comunità delle Giudicarie.

**Visto** il provvedimento del Comitato esecutivo n. 1 di data 13 gennaio 2020 avente ad oggetto: "*Art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2020-2022*";

**Visto** il nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con Deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente ad oggetto: "*Art. 152 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. – Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie*";

**Richiamata** la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "*Norme in materia di tutela dell'autonomia del Trentino*" e ss.mm.ii., nota come legge di riforma istituzionale della Provincia Autonoma di Trento;

**Visto** quanto disposto dal Decreto del Presidente della P.A.T. n. 203 dd. 22 dicembre 2009, recante "*Comunità delle Giudicarie. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio delle Giudicarie ai sensi dell'art. 42, comma 1, della medesima legge.*", ed in particolare quanto previsto dal punto 6);

**Preso atto** che tutti i comuni delle Giudicarie hanno delegato alla Comunità delle Giudicarie, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, approvata in data **7 febbraio 2012** dall'Assemblea della Comunità delle Giudicarie con **Deliberazione n. 5**, avente ad oggetto "*Trasferimento volontario del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti ivi compresa la relativa Tariffa Rifiuti*", la completa gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Preso atto** che tutti i comuni delle Giudicarie hanno delegato alla Comunità delle Giudicarie, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, approvata in data **7 febbraio 2012** dall'Assemblea della Comunità delle Giudicarie con **Deliberazione n. 5**, avente ad oggetto "*Trasferimento volontario del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti ivi compresa la relativa Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.)*", la completa gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Considerato** che la Comunità delle Giudicarie ha applicato, a partire dal 2012 una tariffazione corrispettiva sulla base di una misurazione puntuale del rifiuto secco residuo, che risulta in accordo con quanto delineato dal DM 20 aprile 2017 recante Criteriper la realizzazione daparte dei Comuni di sistemi di tariffazione puntuale commisurata al servizio reso;

**Considerato** che la tariffa di igiene ambientale corrispettiva è unica per tutti i Comuni del territorio delle Giudicarie è stabilita annualmente dalla Comunità delle Giudicarie

**Premesso** che nel territorio delle Giudicarie il servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, ivi compresa la tariffa di igiene ambientale, è gestito integralmente dalla Comunità delle Giudicarie in conformità alla specifica convenzione disciplinante il trasferimento volontario dai Comuni alla medesima Comunità di tale servizio;

**Premesso** che il servizio in oggetto è svolto, dal mero punto di vista operativo, dalla Ditta SOGAP S.r.l., cui era stato affidato con aggiudicazione definitiva di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico n. 155 del 20 marzo 2014, e che tale servizio, attivato in data 01.10.2014 non è ancora scaduto a seguito di successive proroghe;

**Visto** il contratto di appalto sottoscritto con la suddetta Ditta SOGAP S.r.l., con sede legale in 38095 Tre Ville, frazione Preore, Via Cesena, 13, CF e P.IVA: 02047750225, registrato al n. 25/2014, prot. n. 009295/16.4.3, di data 24 settembre 2014 e successivamente prorogato, avente ad oggetto "*Contratto di appalto relativo al Servizio Integrato di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti sul territorio della Comunità delle Giudicarie per il periodo dal 01.10.2014 al 30.09.2019*";

**Vista** la deliberazione del Comitato esecutivo n. **127 del 2 settembre 2019**, avente ad oggetto "*Gara per l'affidamento in appalto del Servizio integrato di raccolta, trasporto, conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, anche pericolosi, prodotti sul territorio della Comunità delle Giudicarie - esame e approvazione atto di indirizzo*", volta all'indizione di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo appaltatore del servizio a scadenza dell'attuale contratto, e tutti gli atti conseguenti e successivi inerenti la procedura;

**Considerato** che in data **27 dicembre 2019** è stata pubblicata, sulla piattaforma telematica della Provincia Autonoma di Trento denominata MERCURIO, la gara sopra soglia europea per il "*Servizio integrato di raccolta, trasporto, conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, anche pericolosi, prodotti sul territorio della Comunità delle Giudicarie*" con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**Preso atto** che la procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui al punto precedente non è ancora stata ultimata;

**Considerato** che la natura del contratto per la nuova gara è in ogni caso analoga a quella dell'attuale contratto di appalto con la Ditta SOGAP S.r.l. e che pertanto la configurazione del soggetto per quanto attiene alla gestione dei rifiuti non subirà variazioni, detenendo la Comunità delle Giudicarie tutte le competenze in merito alla regia del servizio, alla tariffa di igiene ambientale, alla fatturazione e a tutti gli aspetti precedentemente detenuti;

**Considerato** peraltro che la Comunità delle Giudicarie risulta iscritta all'Albo Gestori Ambientali (iscrizione n. TN04313) sia per quanto riguarda la gestione dei Centri di raccolta, sia per la raccolta e il trasporto interno di talune tipologie di rifiuti;

**Premesso** che:

- il Piano Economico Finanziario (PEF) costituisce il presupposto per la determinazione della TARI secondo quanto stabilito dal DPR n. 158 del 27 aprile 1999;
- la Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha affidato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo dei rifiuti e in particolare l'art. 1, comma 527 affida all'Autorità anche il compito di armonizzare gli obiettivi economico finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con incarico di definire nuove metodologie di determinazione dei costi e delle tariffe;
- in ottemperanza a quanto stabilito con la Legge di cui sopra, con deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 ARERA ha definito i criteri per la predisposizione del PEF per l'anno 2020 richiamando, nella medesima deliberazione, il DPR n. 158 del 27 aprile 1999 recante il regolamento per l'elaborazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

**Vista** la deliberazione di ARERA n. 57 del 3 marzo 2020 recante "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del ciclo integrato dei rifiuti e avvio del procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente*", la quale:

- riprende la definizione di gestione dei rifiuti del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., da cui si desume che le operazioni di gestione e in particolare di controllo delle operazioni vengono svolte inequivocabilmente dalla Comunità delle Giudicarie;
- precisa che non sono tenuti a predisporre il PEF i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente (premessa);
- laddove l'Ente Territorialmente Competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 della delibera 443/2019 può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo, [...] dotato di adeguati profili di specialità rispetto all'attività gestionale (art. 1, punto 1.2);
- non sono soggetti all'obbligo di predisporre il PEF i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre una parte di piano economico finanziario. L'Ente Territorialmente Competente [...] verifica che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del PEF non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera (art. 1, punti 1.5);

**Vista** in particolare la risposta di ARERA alla **FAQ n. 1.1**, pubblicata sul proprio sito istituzionale "*Quali sono i soggetti tenuti alla predisposizione del piano economico finanziario?*" che precisa, fra l'altro, che "*qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori (ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente Territorialmente Competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione, oppure come meri prestatori d'opera.*";

**Vista** la risposta di ARERA alla **FAQ n. 1.2**, pubblicata sul proprio sito istituzionale: "*I meri prestatori d'opera sono tenuti alla predisposizione del PEF?*" che ribadisce che "*ferme restando le disposizioni contrattuali che regolano i rapporti fra Enti Territorialmente Competenti e meri prestatori d'opera, questi ultimi non sono tenuti a predisporre il PEF ai sensi del metodo tariffario rifiuti.*";

**Vista** la risposta di ARERA alla **FAQ n. 1.3**, pubblicata sul proprio sito istituzionale: "*L'Ente Territorialmente Competente può coincidere con il gestore?*" che afferma: "*Sì, ad esempio qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera.*";

**Considerato** che la predisposizione del PEF è sempre stata onere esclusivo della Comunità delle Giudicarie e né la Ditta appaltatrice del Servizio di raccolta a trasporto (attualmente SOGAP S.r.l.), né i Comuni, eventuali esecutori del servizio di spazzamento strade e di minori servizi amministrativi, né le diverse ditte affidatarie di parte del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade, hanno mai collaborato, nemmeno in misura minoritaria, alla redazione del PEF;

**Considerato** che, per quanto riguarda la quota di "spazzamento" e amministrativa di competenza dei comuni è la stessa Comunità delle Giudicarie ad emettere fattura ai cittadini, nell'ambito di fatturazione della tariffa puntuale

**Preso atto** che, al fine di individuare in maniera esaustiva le voci di costo da indicare nel PEF, così come definite dal Metodo tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti (MTR), allegato alla citata deliberazione 443/2019, tutte le informazioni contabili necessarie devono essere in possesso del gestore che, oltre a redigere il PEF, deve anche dichiarare che le informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria trasmessi trovano corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie dallo stesso tenute ai sensi di legge;

**Ravvisata** pertanto la necessità, in qualità di Ente Territorialmente Competente, di individuare i diversi soggetti competenti alle singole fasi della procedura di approvazione del PEF, come definita dall'art. 6b della deliberazione n. 443/2019 di ARERA;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materiale ambientale”;

**Vista** la parte III del T.U.L.P., approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 1-41/Leg di data 26 gennaio 1987, e successive modifiche e integrazioni,

**Visto** il Secondo Aggiornamento del Programma di gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata – anno 2018 – approvato con Delibera del Comitato Esecutivo n. 162 di data 22/11/2018;

**Visto** il “4° aggiornamento del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti” approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 2175 di data 9 dicembre 2014;

**Vista** la Legge provinciale n. 5 di data 14 aprile 1998 in materia di raccolta differenziata;

**Visto** quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 2/2018 di data 03 maggio 2018, dalla L.P. 3/2006 e dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie;

**Visto** l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali disciplinato dalla L.P. 9 dicembre 2015 n. 18;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del parere contabile;

**Accertato** che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale come specificato dal vigente P.E.G.

**Dato atto** che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa di cui all’art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 2/2018 di data 03 maggio 2018;

## **D E C R E T A**

- 1) di procedere all’individuazione, ai sensi dell’art. 6 della deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 di ARERA dei soggetti competenti alle singole fasi della procedura di redazione e approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) come di seguito:
  - a. predisposizione del PEF e trasmissione all’Ente Territorialmente Competente: a cura dei Servizi Finanziario, TIA e Igiene Ambientale della Comunità delle Giudicarie;
  - b. adozione pertinenti provvedimenti e trasmissione ad ARERA: Ente Territorialmente Competente individuato nella Comunità delle Giudicarie, attraverso il Comitato Esecutivo;
  - c. validazione dei dati: Revisore dei conti, incaricato all’uopo con atto separato;
- 2) di precisare che per l’anno 2020, per effetto delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 del 16.10.2020, le funzioni del Comitato Esecutivo saranno assolve dal Commissario della Comunità;
- 3) di pubblicare copia della presente deliberazione all’albo telematico della Comunità delle Giudicarie, e di pubblicarla anche nell’apposita sezione del sito web istituzionale, adempiendo a quanto previsto dal Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza a proposito delle proroghe;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
- 5) di dare atto che, avverso la deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 2/2018 di data 03 maggio 2018 è ammessa opposizione, da presentare al Comitato Esecutivo della Comunità entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi del D.Lgs. n. 104 di data 02 luglio 2010, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

ooo\*ooo

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO**

*dott. Giorgio Butterini*  
f.to digitalmente

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*dott. Michele Carboni*  
f.to digitalmente

*Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*